SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

DOMENICA 10 MARZO 1968

(142ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » **(974-B)** (*D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2410, 2411
BALDINI, *relatore* 2410
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2411
MORABITO 2411
ROMANO 2411

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » **(2665-B)** (*D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 2417, 2418, 2421, 2422 2423, 2424, 2427, 2428, 2437
BELLISARIO 2427
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2424, 2425, 2426, 2427, 2428
FERRONI . . . 2419, 2420, 2424, 2426, 2427, 2428
GIANQUINTO 2420, 2422
LIMONI, *relatore* 2417, 2418, 2423, 2424, 2428, 2436
MONETI . . . . . *Pag.* 2422
SCARPINO 2420, 2427
ZACCARI 2419
ZENTI 2426, 2427

« Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-1969 » **(2869)** (*D'iniziativa dei deputati Pitzalis; Finocchiaro e Codignola*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 2414
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2415
SCARPINO 2415
ZACCARI, *relatore* 2415

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante » **(2870)** (*D'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 2437, 2438
BELLISARIO 2438
MONETI 2438
MORABITO 2438
PIOVANO 2437, 2438
ROMANO 2438
ZACCARI 2438

« Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali » **(2897)** (*D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2415, 2416
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2416
FARNETI Ariella 2416
ZENTI, *relatore* 2415

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori· Arnaudi, Baldini, Bellisario, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini e Stirati sono sostituiti dai senatori Gianquinto e Ferroni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni, Caleffi ed Elkan.

MONETI, *Segretario, legge il proces verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (974-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bellisario, Romagnoli Carettoni Tullia, Spigaroli e Baldini: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDINI, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, ritorna dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 974 con alcune modifiche, che non vengono però ad alterare lo spirito del testo che il Senato aveva approvato.

Comincio subito dal titolo, il quale, nel testo approvato dal Senato, sonava così: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica ». Sono state tolte le parole: « e di istruzione artistica »: com'è noto, un altro provedimento. che porta la firma del nostro Presidente, risolve a parte il problema dell'istruzione artistica.

Al primo comma dell'articolo 1 sono state aggiunte le parole: « nonchè i presidi di scuola media », che nel nostro testo erano esclusi e non potevano godere dei benefici di questo provvedimento.

Alla settima riga sono state tolte le parole: « e di istruzione artistica », per le ragioni anzidette, mentre sono stati aggiunti, alla fine dell'articolo, alcuni commi che estendono i predetti benefici agli abilitati che insegnano nelle scuole interne dei convitti nazionali e al personale dei ruoli direttivi.

All'articolo 2 si è data una forma, direi, più precisa perchè si dice: « Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore », invece che: « Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore ». Se gli onorevoli senatori ricordano, noi avevamo messo questa dizione perchè si sperava nell'approvazione del disegno di legge sul riordinamento dei bienni successivi alla scuola dell'obbligo.

Il secondo comma dell'articolo 2 è rimasto invariato, mentre è stato aggiunto un terzo comma con il quale si dà diritto all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento al personale proveniente dai ruoli transitori di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 ed all'articolo

5 della legge 12 agosto 1957, n. 799. Questi due decreti e la legge n. 799 riguardano la istituzione dei ruoli transitori, la conversione in cattedre di ruolo di posti di ruolo speciale transitorio e, infine, l'approvazione delle tabelle relative agli insegnamenti conferiti per incarico nei ruoli speciali transitori.

All'articolo 3 viene ripreso un nostro testo per l'istituzione delle cattedre di ruolo di lingua straniera. Infatti in un testo precedente, formulato da una sottocommissione della 6ª Commissione, era stato preso in considerazione un disegno di legge di iniziativa del senatore Spigaroli che riguardava l'istituzione di cattedre di lingua e letteratura straniera.

Ora è stato ripristinato quell'articolo 3 che noi avevamo tolto, sempre in previsione dell'istituzione dei bienni, perchè in quel disegno di legge si prevedeva l'istituzione delle cattedre di lingua e letteratura straniera.

L'articolo 4 è il nostro articolo 3, sempre con la nuova dizione dei bienni e delle classi di collegamento; però è stato soppresso dal nostro articolo 3 l'ultimo comma, dove era detto: « Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalle graduatorie delle altre classi di concorso ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che questo comma era stato ampiamente discusso e contrastato, ma, dato il numero esiguo delle cattedre messe a concorso, si decise di dare ai candidati la possibilità di scegliere una cattedra: una volta compiuta la scelta, però, essi sarebbero decaduti dalle altre graduatorie.

L'articolo 4 del nostro testo diventa, nel testo della Camera, articolo 5.

Poi abbiamo l'articolo 6, nel quale c'è una modifica al primo comma di ordine puramente formale, mentre gli altri commi sono identici.

All'articolo 7, che corrisponde al nostro articolo 6, sono soppresse, al primo comma, le parole: « per un quinquennio ».

Anche per la limitazione nel tempo della validità delle graduatorie vi fu una lunga discussione: allora si era posto il termine di un quinquennio; la Camera dei deputati ha soppresso questo termine.

L'articolo 7 del testo del Senato viene soppresso, perchè sono stati soppressi i ruoli speciali transitori e perchè parte di quell'articolo è già compresa nei commi aggiunti all'articolo 3.

Onorevoli senatori, io penso che il provvedimento debba essere approvato nel nuovo testo pervenuto dalla Camera, perchè esso ha un carattere più ampio e dà maggiori possibilità di partecipare ai concorsi.

Prego quindi l'onorevole Commissione di voler dare voto favorevole a questo provvedimento.

R O M A N O . Signor Presidente, questo provvedimento avrebbe avuto certo un significato se fosse stato associato alla legge di riforma dei bienni.

Esprimiamo il nostro rammarico per il fatto che alla Camera questo secondo disegno di legge non abbia avuto successo; ma nonostante i limiti del provvedimento oggi in esame, che riguarda solo qualche migliaio di cattedre, diamo il nostro parere favorevole alla sua approvazione.

M O R A B I T O . A nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole, anche perchè gli emendamenti apportati riguardano soprattutto l'istituzione di cattedre che erano previste per i bienni. Raccomando quindi, a nome del Governo, l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonchè i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non

inferiore a « valente » negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere la assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, numero 150.

Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, nuovo, inserito dalla Camera dei deputati·

Art. 3.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi

degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle *A* IV/*f*, *A* IV/*i*, *A* IV/*s* e *A* IV/*t*, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*)

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati·

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle catterde messe a concorso prima della entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base al-

la suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del testo approvato dal Senato. Ne do lettura:

Art. 7.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis; Finocchiaro e Codignola: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 » (2869) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis; Finocchiaro e Codignola: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, numero 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, numero 336 e con legge 22 marzo 1967, numero 159 nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

Z A C C A R I , *relatore*. Questo provvedimento tende a prorogare, come è già avvenuto per gli anni scolastici 1965-66, 1966-67 e 1967-68, gli incarichi triennali di insegnamento, e a mettere l'Amministrazione della pubblica istruzione in grado di assicurare una continuità didattica, in attesa di una definitiva sistemazione della materia degli incarichi.

Come i colleghi ricorderanno, era stato già approvato dalla nostra Commissione — dopo la fusione dei due disegni di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario (n. 630) e Donati (n. 1424) — un disegno di legge che dava una organica, definitiva sistemazione a tutta la materia degli incarichi e delle supplenze. Esso però non ha concluso presso l'altro ramo del Parlamento il suo *iter* legislativo, per cui i deputati Pitzalis, Finocchiaro e Codignola hanno ritenuto opportuno presentare a loro volta questo semplicissimo provvedimento, che si limita a prorogare ancora una volta per l'anno scolastico 1968-69 gli incarichi triennali.

Sulla materia in generale ci siamo già più volte soffermati e quindi non mi resta che invitare la Commissione a dare voto favorevole al provvedimento in esame.

S C A R P I N O . Il mio Gruppo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali » (2897) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzi, Borghi, Rampa, Fabbri Francesco, Patrini e Bertè: « Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei deputati il 20 maggio 1963, cioè all'inizio della legislatura che sta per scadere, ha dovuto attendere tanto tempo soprattutto per motivi di copertura: esso prevede provvidenze economiche, invero modeste, a favore di quegli insegnanti delle scuole speciali, che sono quotidianamente sottoposti al sacrificio, agli sforzi ed anche ai pericoli che comporta l'insegnamento ed il recupero di fanciulli psichicamente anormali o fisicamente minorati.

A tali insegnanti, come i colleghi sanno, sono anche richieste una preparazione ed una formazione del tutto particolari; il provvedimento in esame non crea quindi una situazione di privilegio all'interno della categoria dei docenti della scuola primaria, ma conferisce il giusto e troppo a lungo atteso riconoscimento per prestazioni tanto chiaramente differenziate.

Per quanto riguarda, in concreto, le provvidenze previste, gli attuali compensi mensili dei maestri di ruolo ordinario che prestano servizio nelle scuole speciali statali o dipendenti da enti convenzionati con lo Stato vengono elevati di due terzi, con esclusione degli aumenti periodici per ogni ora eccedente l'orario normale. In pratica, quindi, il compenso viene raddoppiato, ma resta tuttavia modesto, per le considerazioni che ho prima esposto.

Inoltre l'indennità di contagio (compenso speciale) riconosciuta agli insegnanti esposti al continuo contatto con alunni affetti da malattia viene elevata da lire mille a lire settemila mensili, per il periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno.

Concludo ricordando che questo provvedimento entrerà in vigore dal 1° ottobre 1968 e raccomandandone caldamente alla Commissione l'approvazione.

F A R N E T I A R I E L L A . Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento e, se un'obiezione può fare, è quella che queste scuole speciali sono ancora in numero insufficiente, in rapporto al numero degli alunni che di esse avrebbero bisogno.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero ricordare alla senatrice Farneti che in questi ultimi anni le domande per queste scuole sono aumentate e che tutte sono state accettate dal Ministero.

Sul provvedimento in esame il Governo esprime il suo pieno consenso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il compenso mensile dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato: *a*) per gli insegnanti elementari di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile in godimento, con esclusione degli aumenti periodici; *b*) per gli insegnanti elementari non di ruolo, nella misura di due terzi di un venticinquesimo della retribuzione mensile, di cui i medesimi fruiscono, con esclusione del pari degli eventuali aumenti periodici.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n, 786, godono, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, previsto per gli insegnanti statali delle scuole elementari speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici, psichici e sensoriali, è elevato a lire 7.000 mensili.

Il compenso speciale di cui al precedente comma è corrisposto per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per lo anno finaziario 1968 e di lire 800 milioni per

gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente aumentati e diminuiti dei seguenti importi: lire 200 milioni per lo anno 1968 e lire 800 milioni per gli anni 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (2665-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Piccoli, Cavallari Nerino, Moro Dino, Marangone, Montanti, Matteotti e Codignola: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (2665-*B*), già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge relativo al nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia ci viene restituito con due modifiche apportate dalla Camera al testo da noi approvato.

La prima modifica è stata apportata all'articolo 38. Il testo approvato dal Senato recitava: « Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1963 ». La Camera ha ripristinato il testo precedente: « Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1968 ». È una modifica che ripristina un testo, modificato dal Senato — del resto su suggerimento del Governo — che aveva destato alcune preoccupazioni negli esperti: comunque, se Governo e Camera hanno preferito questa dizione, vuol dire che hanno ritenuto non sussistere più i pericoli paventati, e quindi non mi oppongo.

La seconda modifica riguarda l'articolo 42, il primo articolo delle norme transitorie, sulla cui formulazione abbiamo tanto dibattuto. Il testo dell'articolo 42, da noi approvato dopo una lunghissima discussione, agli ultimi due commi stabiliva che entro e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo, in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967, venisse inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e di titolo di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso, e che al personale non di ruolo indicato al quarto comma si applicassero i benefici previsti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971. La norma non è stata accettata e si è preferito tornare al testo originario, a cui noi ci eravamo tanto opposti.

Il testo della Camera stabilisce, invece, che entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il Consiglio direttivo bandirà pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Direttore amministrativo, dei Conservatori e del Capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente; ed inoltre, che il Presidente della Biennale renderà pubblici i risultati e procederà alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento predetto.

Come tutti ricorderanno, noi ci eravamo battuti per modificare quest'ultimo testo, preoccupati della posizione del personale attualmente in servizio, i cui diritti acquisiti è doveroso garantire.

È dal 1946 che si attende un nuovo regolamento, che sostituisca il vecchio, il quale risale al 1939 e ricalca precedenti regolamenti.

Nel regolamento ancora in vigore, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella adunanza del 15 novembre 1939 all'articolo 65 si stabilisce quanto segue: « Nella prima attuazione del regolamento e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore di esso, il personale di ruolo attualmente in servizio sarà inquadrato nei posti previsti dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento, previo parere del Consiglio di amministrazione, prescindendo dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio ». Ho fatto questa premessa per dimostrare come del problema del personale ci sia stato, anche a suo tempo, un interessamento che giustifica il nostro atteggiamento di oggi.

Come si vede dal confronto tra i due testi dell'articolo 42, mentre il Senato ha mirato a garantire il riconoscimento *ex lege* dei diritti acquisiti da questo personale che ha lavorato per l'Ente da tanti anni, con intelligenza e con fervore; l'altro ramo del Parlamento, invece, lascerebbe questo personale alla mercè del gusto, delle preferenze, del giudizio del futuro Consiglio di amministrazione, che si formerà secondo le modalità indicate da questo provvedimento.

Noi ci eravamo battuti affinchè non accadesse ciò. La Camera, con quello che ha fatto, ha dimostrato di non avere capito lo spirito di questa iniziativa.

Nella mia relazione avevo già detto che questo disegno di legge si occupava di molti particolari — che migliore disciplina avrebbero trovato in un regolamento — riguardo alla vita, alla struttura e all'iniziativa dell'Ente stesso; ma data l'impostazione, non sarebbe apparso fuor di luogo se anche la materia del personale (che pure sarebbe spettata ad un regolamento) fosse stata inclusa e disciplinata nella legge.

La preoccupazione di fondo, che ci ha mossi a fare ciò, è stata quella di assicurare e riassicurare nel posto che ha occupato per tutta la vita, con diligenza e profitto, questo personale.

Se la Camera avesse la nostra stessa preoccupazione, non avrebbe avuto nulla in contrario a sancire nel testo di legge i diritti di questo personale; perciò, in me prende corpo il sospetto che si voglia licenziare almeno una parte di questo personale. Questo è un sospetto soltanto, ma se non ha fondamento, che cosa ci sarebbe stato di male se si fosse introdotta una norma a tutela dei diritti in questione?

Proprio ieri, qui in Senato, abbiamo approvato un disegno di legge che si proponeva di dare sistemazione al personale proveniente da un certo ente: non si è pensato davvero di lasciare ad una futura regolamentazione la delicata materia. Non abbiamo lasciato alla volontà dei Consigli di amministrazione o ad altri la regolamentazione del trattamento da dare a questo personale, ma abbiamo voluto che nel testo di legge fosse indicato il modo in cui doveva venire sistemato, per non avere brutte sorprese per l'avvenire.

P R E S I D E N T E . Il caso che lei cita è leggermente differente: nei casi di soppressione di posti di lavoro, la prima preoccupazione che sorge è quella del futuro del personale.

L I M O N I , *relatore*. Quando un ente è messo in liquidazione, in genere il personale è mantenuto in servizio per due anni: solo dopo viene licenziato definitivamente.

Noi non ci siamo voluti avvalere di quella norma, e abbiamo preferito trasferire questo personale nella pubblica Amministrazione.

Nel caso presente, vi è un ente cui si deve dare un regolamento democratico definitivo e vi è un personale che in detto ente ha prestato servizio. Mi domando quali obiezioni si possano porre avverso la sistemazione di questo personale nei posti in cui esso ha servito diligentemente, per tanti anni.

Non si vuole accusare nessuno di non agire nell'interesse dei lavoratori, perchè tra noi, sono sicuro, non vi è alcuno che voglia ciò; però, se noi non introdurremo la norma che fissi i diritti di questo personale per il futuro, di fatto andremo contro gli interessi dei lavoratori.

Insomma, se quello che oggi è un semplice sospetto, domani divenisse realtà, potrebbe giustamente essere ascritto a gravissima responsabilità del Parlamento, dei deputati e dei senatori, aver deliberato in materia, lasciando nell'incertezza il riconoscimento del diritto al posto che il personale in questione ha.

Per queste ragioni, propongo che il testo approvato dalla Camera venga nuovamente sostituito dal testo approvato dal Senato; o che, in via subordinata, si aggiungano alla fine del primo comma le parole: « nonchè la sistemazione nelle qualifiche ricoperte dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 1967 ».

Z A C C A R I . Signor Presidente, proprio stamattina ho ricevuto un telegramma del sindaco di Venezia, che mi esprimeva tutto il suo dolore per il fatto che la Camera aveva apportato una simile modifica al disegno di legge; anch'io, nel constatare la reale portata di questa modifica, non ho potuto trattenermi dall'esprimere il mio dolore e la mia sorpresa per quanto è avvenuto.

Devo fare presente che noi, come espressione della volontà del popolo, pur essendo autonomi, non possiamo non essere sensibili alle sue richieste; è per questo che si formano i sindacati, è per questo che si è dato vita ad un Parlamento!

Il Parlamento in questo momento è invitato dal sindaco di Venezia, che è presidente della Biennale, a tenere conto di questi aspetti della modifica apportata dalla Camera.

Il sindaco di Venezia ci ha inviato anche una lettera in cui afferma di potere responsabilmente attestare che il personale della Biennale è tutto altamente qualificato per le funzioni che sono affidate all'Ente che, quindi, merita veramente, sotto ogni aspetto, che gli vengano riconosciuti i diritti acquisiti in tanti anni di generoso lavoro; egli ci invita a tenere conto che esso si trova in gran parte in attesa di un inquadramento, perchè nel dopoguerra si volle attendere l'approvazione di un nuovo statuto, come si sa rinviato di quinquennio in quinquennio. Da tutto ciò è derivato che la sistemazione nell'organico del personale è stata rimandata mano mano che veniva rimandata l'approvazione dello statuto della Biennale.

Non capisco come la Camera abbia potuto assumere un atteggiamento di sordità a questi inviti, che a me sembrano quanto mai giustificati sinceri e legittimi, del sindaco di Venezia che è il responsabile di quest'Ente.

Io, che sono stato sindaco per tanti anni, mi rendo perfettamente conto dello stato d'animo in cui si trovano gli amministratori comunali di fronte a simili problemi: essi hanno il diritto di essere ascoltati quando rivolgono simili giustificati inviti.

Per questi motivi, aderisco alla proposta fatta dal relatore, sebbene mi dispiaccia dire questo, in quanto ciò può voler dire forse l'affossamento di questo disegno di legge, al quale già in prima lettura il Sottosegretario si era tanto raccomandato che non venissero apportati emendamenti.

F E R R O N I . Vorrei ricordare che, nella precedente riunione di questa Commissione, quando lo statuto della Biennale fu discusso in prima lettura, il Gruppo socialista non ha votato l'emendamento presentato dal senatore Limoni, a ragion veduta: in quella occasione, vi erano state precise dichiarazioni del Governo in ordine alle difficoltà di proporre emendamenti ad un testo già lungamente elaborato e discusso dalla Camera. Con questo emendamento si veniva a creare una situazione di disaccordo con l'altro ramo del Parlamento, in quanto questo non riteneva di prendere in considerazione — non dico gli aspetti umani della questione del personale, che sono fuori discussione — ma solo gli aspetti giuridici.

Mi corre l'obbligo di ricordare a lei, onorevole relatore, e al senatore Zaccari, che ha citato la lettera ed il telegramma del sin-

daco di Venezia, che questo disegno di legge porta come prima firma quella di un deputato veneziano democristiano. Non è qui il caso, certo, di fare distinzioni politiche; il fatto però è che il sindaco di Venezia non è stato estraneo all'elaborazione del testo approvato dalla Camera. L'onorevole Gagliardi, poi, ha tratto materia per la formulazione di questo disegno di legge dal testo di un altro illustre democristiano, l'onorevole Ponti, che fu per lungo tempo commissario della Biennale e Presidente di questa Commissione, ed è assolutamente impensabile che essi volessero ledere gli interessi del personale della Biennale.

Alla stesura del disegno di legge, così lunga e tormentata, noi socialisti non siamo stati estranei; infatti noi abbiamo fatto ogni sorta di convegni a livello nazionale, internazionale, a livello delle direzioni dei partiti, per trovare un testo che conciliasse le varie istanze delle parti politiche.

Non saranno certo i socialisti a negare i diritti di un personale che con tanta passione e zelo ha svolto il suo lavoro per tanti anni; non sarò certo io, che per non essere laureato tante volte mi sono visto chiudere la porta in faccia a causa delle discriminazioni che si fanno verso coloro che, pur non possedendo il titolo richiesto per un certo impiego, ne posseggono tutte le altre doti di intelligenza, di esperienza, di capacità, a negare il diritto a lavorare di questo personale.

Come consigliere comunale di Venezia e membro del comitato direttivo del Gruppo socialista del Senato, a nome del mio partito, mi impegno solennemente a battermi a favore di questo personale.

S C A R P I N O . A quale norma di legge si rifarà per sostenere questi diritti?

F E R R O N I . Mi batterò in nome di diritti indiscutibili!

Vorrei fare presente ai colleghi della democrazia cristiana, che con noi hanno elaborato questo testo e che con noi hanno atteso a dare un nuovo assetto alla Biennale, come occorra senso di responsabilità e senso delle proporzioni in certe situazioni.

Dopo vent'anni e più dalla liberazione, non possiamo permettere che ulteriormente si rinvii l'approvazione di un disegno di legge che darà un nuovo assetto a quest'Ente, presente all'attenzione di tutto il mondo della cultura, nazionale e internazionale.

Ora che, dopo vent'anni di promesse, si giunge finalmente alla meta prefissa, come si può far cadere tutto per motivi discutibili? A questo punto ci sorge il sospetto che questa sia una manovra per far sì che questo statuto non venga mai dato.

Se le cose stanno così, signori della democrazia cristiana, non posso che richiamarvi al vostro senso di responsabilità.

Posso apprezzare la passione con cui il relatore difende questo personale, ma debba anche rilevare che il modo migliore di difenderlo è quello di dargli lo statuto tanto atteso. Noi siamo pronti a batterci per far sì che i diritti di cui si fa difensore il relatore vengano riconosciuti in sede di Consiglio di amministrazione.

Onorevoli colleghi, pensate bene alla responsabilità che vi assumete rimandando l'approvazione di questo statuto alla prossima legislatura; voi sapete quanta importanza abbia per Venezia la Biennale, che ha diritto ad essere trattata come merita un ente del suo livello.

Sono pronto a votare un ordine del giorno in cui la Commissione della pubblica istruzione inviti formalmente il Consiglio comunale di Venezia e il Consiglio direttivo della Biennale a tutelare i diritti acquisiti da questo personale; sono pronto a votare, comunque sia fatto e da chiunque sia presentato, un ordine del giorno di questo tipo, ma non mi sento di assumermi la responsabilità di affossare per la seconda, terza, quarta volta questo disegno di legge, di cui la Biennale ha assoluto bisogno.

Il mio parere è quello di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera riservandoci di apportare nel futuro tutte le correzioni che riterremo opportune.

G I A N Q U I N T O . Credo che si debba dare atto ai Gruppi comunisti della Camera e del Senato, di avere dato prova di

buona volontà per quanto riguarda l'approvazione di questo disegno di legge.

Del resto noi ci siamo limitati ad una semplice, seppure ferma opposizione alla soppressione della seconda parte del terzo comma dell'articolo 29 che, a nostro avviso, introduce, nonostante i dinieghi del Governo, un controllo di merito sull'attività della Biennale. Su questo punto, se non fossimo stati spinti e sollecitati dal desiderio di approvare questo disegno di legge, avremmo potuto sollevare molte, importanti questioni e chiedere financo il dibattito in Aula. Non l'abbiamo fatto perchè ci interessava che questo disegno di legge andasse avanti, tanto più poi che si era trovato un punto di incontro tra le varie volontà sull'emendamento riguardante il personale.

Ora però sono dell'avviso che, senza l'approvazione dell'emendamento da noi votato nella seduta precedente, tutto il personale dell'Ente sarebbe nelle condizioni di essere posto in mezzo ad una strada. (*Cenni di diniego del Sottosegretario di Stato Caleffi*).

È inutile che l'onorevole Sottosegretario faccia segni di diniego; lo stesso articolo 42 conferma quello che ora io sto dicendo. Detto articolo recita: « Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

« Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

« Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto meso dall'entrata in vigore della presente legge.

« Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Direttore amministrativo, dei Conservatori e del Capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive Commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente .

« Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al presente articolo ».

Quanto è detto da quest'articolo, sta a significare che il Consiglio direttivo è vincolato, nell'organizzazione degli uffici e nella determinazione dell'organico, ai principi che regolano l'assunzione dei dipendenti pubblici, cioè al rispetto dei limiti di età e del titolo di studio. Il Collegio dei sindaci, che è chiamato a vigilare sull'osservanza di dette norme, e la Corte dei conti, che è chiamata ad esercitare un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio direttivo, non potrebbero mai approvare un organico che prescindesse dai requisiti essenziali dei limiti di età e del titolo di studio.

Per superare quest'ostacolo, onorevoli colleghi, occorre una norma avente forza di legge; soltanto la legge può autorizzare il Consiglio di amministrazione a derogare da queste condizioni tassative nella deliberazione del regolamento.

Queste persone hanno consumato gran parte della loro esistenza al servizio della Biennale, senza avere un regolamento giuridico, senza avere ciò che ormai è acquisito da parte di tutti i lavoratori, cioè una situazione stabile e con determinate garanzie.

Molti dipendenti della Biennale non possono essere inquadrati stabilmente per decorrenza dei limiti di età e perchè non hanno il titolo di studio. Per sbloccare questa situazione occorre che la legge consenta l'eccezione.

PRESIDENTE Senatore Gianquinto, questo Consiglio direttivo dell'Ente de-

ve attenersi rigorosamente alle norme dei concorsi degli enti statali?

G I A N Q U I N T O . Certo, altrimenti a cosa servirebbe il parere preventivo della Corte dei conti?

P R E S I D E N T E . Intendo chiarire il quesito. Il Consiglio direttivo determina l'ordinamento degli uffici l'organico del personale, le modalità di assunzione e il trattamento economico. Ora io domando — poichè siamo tutti preoccupati delle sorti del personale in servizio — se non ci sia la possibilità, quando il Consiglio direttivo sarà riunito, che la situazione sia esaminata in modo benevolo e giusto; tanto più che in questo Consiglio ci sarà, come primo difensore di quei diritti, il Vice presidente dell'Ente e sindaco di Venezia, il quale si batterà certamente in seno al Consiglio per la corretta soluzione di questo problema. E queste sono considerazioni che credo meritino di essere esaminate e valutate.

G I A N Q U I N T O . D'accordo, ma il terzo comma dell'articolo 42 recita: « Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, numero 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo ».

È chiaro quindi, signor Presidente, che non si potrà prescindere dai limiti di età e dal titolo di studio nell'assunzione del personale e quindi una norma regolamentare che inquadrasse in questi ruoli organici persone che abbiano superati i limiti di età o non siano in possesso del titolo di studio sarebbe invalida, darebbe origine a un'assunzione nulla. Dirò di più; dagli atti della Camera risulta che la ragione per la quale un emendamento di questo tipo venne respinto fu che bisognava rinnovare l'Ente e per farlo bisognava avere mano libera con il personale: queste sono dichiarazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Lo statuto consente infatti nuove assunzioni.

G I A N Q U I N T O . Lo statuto deve rispettare i limiti giuridici del nostro ordinamento sui pubblici impieghi.

L'emendamento risponde a un'esigenza di sostanziale giustizia e desta molto stupore che la Camera si sia assunta la responsabilità di un conflitto con il Senato su una questione così importante.

Ho ascoltato con molta ammirazione l'altro giorno in Aula un discorso in cui si diceva che lo Stato non può rimanere indifferente davanti alla sorte di lavoratori che rischierebbero di essere messi sul lastrico da un provvedimento soppressivo di un ente. La situazione è identica. Ora noi proponiamo una norma che garantisca sul piano giuridico la tutela di questo personale e, se siamo tutti sinceramente d'accordo su quest'obiettivo, non dobbiamo opporci a una norma che renda effettiva la nostra esigenza.

Alla Camera quest'emendamento è stato cassato da chi si è voluto assumere la responsabilità d'impedire che si compia l'*iter* di questo provvedimento che tutti auspichiamo. E direi, signor Presidente, che il meno indicato a fare sollecitazioni e a scongiurare che il disegno di legge non venga insabbiato, sia proprio il Governo, il quale in venti anni non ha saputo mai prendere, sebbene sollecitato da tutte le parti politiche, una iniziativa per presentare lo schema dello statuto della Biennale e ha dovuto aspettare un'iniziativa parlamentare.

Del resto, signor Presidente, le Camere non sono state ancora sciolte; la Camera dei deputati è convocata oggi con interrogazioni e interpellanze e noi possiamo tornare sul nostro emendamento e spedirlo con messaggio urgente all'altro ramo del Parlamento.

Il mio Gruppo concorda con il relatore per il ripristino del testo votato dalla nostra Commissione.

M O N E T I . Questo è uno di quei momenti in cui ognuno è chiamato ad assumere le proprie responsabilità; la decisione che stiamo per prendere avrà senza dubbio delle conseguenze sull'*iter* di questo disegno di legge. Mi trovo un po' in imbarazzo (soprattutto perchè è qui presente il caris-

simo sottosegretario Caleffi) ma debbo dichiarare che quello che è avvenuto alla Camera mi ha veramente sorpreso e addolorato.

Non senza significato sarà il fatto che un emendamento come quello che noi abbiamo introdotto in questo disegno di legge sia stato respinto dall'altro ramo del Parlamento per ben due volte.

Non riesco a capire il motivo per cui la Camera si sarebbe opposta al nostro emendamento che mirava a garantire il riconoscimento dei diritti del personale della Biennale; non credo poi che si possa rimediare alla situazione con l'approvazione di un semplice ordine del giorno: questo, infatti, non avrebbe alcun valore, in quanto non potrà diventare legge, e fare ciò che volontà legislativa non ha voluto.

Mi meraviglio moltissimo delle norme volute dalla Camera sulle modalità con cui il Consiglio direttivo provvederà ad assumere gli impiegati dell'Ente (trovo fondate infatti le considerazioni del senatore Gianquinto) ma ancora di più mi meraviglio che si voglia consentire che una persona, la quale abbia lavorato presso un ente pubblico, possa essere allontanata dal suo posto, pur avendo dimostrato di essere all'altezza dei suoi compiti. Che cosa si perderebbe a lasciare questo personale al suo posto, dal momento che l'Ente la Biennale di Venezia può sempre allontanare quei dipendenti che si dimostrassero non adatti alle loro funzioni?

Non si può pensare che il Parlamento possa dare l'avvio alla riforma di un Ente così importante, con un atto legislativo non democratico che rimetta all'arbitrio di un Consiglio di amministrazione la sorte del personale. Nemmeno la volontà del Consiglio comunale di Venezia — mi scusi il senatore Ferroni — potrà avere valore, senza il sostegno di una legge; anch'esso dovrà infatti evitare la trasgressione delle norme che regolano l'assunzione del personale degli enti pubblici dalla Corte dei conti.

Dico la verità: mi sento veramente in imbarazzo, nell'annunciare che, se le dichiarazioni del Sottosegretario non mi tranquillizzeranno, sarò costretto ad appoggiare la richiesta del relatore di ripristinare il testo approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, non c'è bisogno che sottolinei l'importanza di questo disegno di legge, su cui noi tutti siamo d'accordo, per spiegarvi quale responsabilità ci assumiamo nel rinviare alla Camera il provvedimento in questione.

Dal momento che questo disegno di legge assume un'importanza capitale per la Biennale di Venezia e che rinviandolo alla Camera corriamo il rischio di affossarlo, vorrei proporvi di approvarlo così come è, lasciando a coloro che ritorneranno qui in Senato il compito di fare una « leggina » con cui si metta rimedio all'inconveniente da voi lamentato.

Non dovete dimenticare che nel Consiglio direttivo dell'Ente, oltre al sindaco di Venezia, ci sono i rappresentanti del Consiglio comunale e dell'Amministrazione provinciale: essi possono sempre trovare rimedio al difetto di questo provvedimento.

Chi di voi non si è trovato a compiere salvataggi di questo genere in occasioni simili a queste? Dunque perchè disperare che qualcuno voglia porre una sanatoria a questa situazione?

L I M O N I , *relatore*. Questo si può fare quando vi sia una legge che sia di sostegno alla sanatoria che si vuole compiere.

Ho ricordato proprio ieri gli espedienti a cui sono ricorse le amministrazioni degli ECA, dei Comuni, delle Province, degli Ospedali per salvaguardare i diritti del personale che avevano assunto in soprannumero; esse infatti, hanno istituito ruoli transitori, ruoli transitori speciali, ruoli aggiunti per mantenere al suo posto il personale dipendente, ma lo hanno potuto fare perchè vi era una legge che lo consentiva.

Proprio ieri abbiamo approvato una legge che riconosce valido il servizio prestato dai segretari presso le soppresse scuole di avviamento, ai fini del conseguimento di una determinata qualifica; era assurdo, infatti, che persone che per tanti anni avevano svolto un lavoro di concetto, pur non avendo il titolo di studio adatto, una volta in-

seriti nelle carriere dello Stato, dovessero passare nel ruolo *C*, invece che nel *B*, dopo aver adempiuto a compiti valutati di concetto.

P R E S I D E N T E . In qualche amministrazione questo era già stato fatto.

L I M O N I , *relatore*. Lo hanno già fatto perchè le autorità hanno chiuso un occhio, non perchè sia una soluzione sancita dalla legge.

F E R R O N I . Vorrei fare una proposta.

Vi prego di considerare, anzitutto, che ci vorrà non meno di una decina di giorni prima che questo disegno di legge venga pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, qualora venga approvato; che il Consiglio di amministrazione ha quattro mesi di tempo per preparare gli organici del personale; che la Corte dei conti impiegherà non meno di due-tre mesi per compiere le sue operazioni e che, quindi ci vorranno all'incirca otto mesi, tutto sommato, perchè possano avere pratica attuazione queste norme. Ora io proporrei di formulare un ordine del giorno — che pur non essendo vincolante, avrebbe il suo valore — con cui il Consiglio di amministrazione della Biennale sia richiamato alla doverosa tutela dei diritti di questo personale e quindi, rivolgendosi alla Commissione per l'istruzione che verrà formata nella prossima legislatura, la inviti a prendere in esame, tra i primi, questo problema.

L I M O N I , *relatore*. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e in modo particolare coloro che hanno dissentito dalla mia tesi, perchè credo che solo da un dibattito si possa ricavare la soluzione di un problema.

Devo tuttavia contestare al collega Ferroni che il sindaco di Venezia si sia ricordato troppo tardi di questo problema; questo disegno di legge, infatti, è stato presentato nel giugno 1967 ed è stato dibattuto nel novembre del 1967: nel corso di tale discussione il proponente si accorse delle complicazioni che sarebbero derivate al personale senza una norma di tutela, e propose questo emendamento.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi scusi, onorevole relatore, se mi permetto di correggerla, ma vorrei dirle che l'onorevole Gagliardi ha proposto quest'emendamento esattamente nella seduta conclusiva della discussione.

L I M O N I , *relatore*. Dal resoconto stenografico risulta che questo è stato presentato nel novembre dal deputato Gagliardi.

Prima che ciò avvenisse, vi era pieno incontro delle volontà, tant'è vero che ad un certo momento tutte le parti politiche si sono trovate d'accordo sull'emendamento che avevo proposto, ad eccezione del Gruppo socialista, che si è astenuto dalla votazione, senza però votare contro.

C'è stato quindi un pieno incontro delle volontà di tutti, dal momento che tutti volevano che si salvaguardassero i diritti di questi dipendenti. Il sindaco di Venezia e l'onorevole Gagliardi perciò, non si sono preoccupati troppo tardi di questo personale, in quanto hanno fatto di tutto, appena si sono accorti del difetto di questo disegno di legge, per porvi rimedio.

I diritti che difendiamo con questo emendamento sono dei diritti indiscutibili, direi addirittura che non sono stati disconosciuti da nessuno. L'onorevole Gagliardi, perciò, ha proposto alla Camera quella soppressione, in quanto era logico che, una volta soppresso il comma, da parte degli interessati si potesse ovviare in un qualunque modo al difetto del disegno di legge.

Il relatore alla Camera (pregherei i colleghi di stare bene attenti a quello che sto per dire, in quanto in queste parole troveranno il fondamento delle nostre preoccupazioni) in quell'occasione, non mise in discussione le ragioni che inducevano alla soppressione del comma, tuttavia chiese che fosse mantenuto affinchè il concorso potesse avere effettivamente luogo; sostenne comunque che, pur mutando il Consiglio direttivo, non si sarebbe mutata la situazione del personale. Argomento però non convin-

cente, perchè sembra lampante che se si vuole un concorso è da pensare che si voglia anche rinnovare il personale.

Lo scopo mi pare tanto chiaro, che mi oppongo decisamente e fermamente a questo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che non garantisce affatto il riconoscimento dei diritti di questo personale.

Il relatore della Camera seguitò, poi, dicendo che ad un concorso per l'assunzione di personale (e qui vedete evidente l'intenzione di rinnovare anche il personale dipendente), nulla vieta che partecipi anche il personale già dipendente, e nulla vieta che, in sede di pubblico concorso, si tenga conto dei titoli da questo posseduti.

A questo punto mi chiedo che cosa possa farci con i titoli chi, non rientrando nei limiti di età, non può partecipare neppure al concorso. È questo il modo di garantire questi diritti proprio a chi ha lavorato per tanti anni presso l'Ente?

Continuando ancora nella lettura del resocondo stenografico di quella seduta, vediamo che il relatore, all'onorevole Gagliardi che aveva replicato ponendo il caso di coloro che sono già in servizio e che non hanno il titolo di studio richiesto dal bando di concorso, ha risposto che, a voler tener conto di tutte queste situazioni, si può rinunciare a rinnovare l'Ente.

Vedete, dunque, chiaramente qui ribadita la volontà di licenziare se non tutti, almeno una buona parte degli attuali impiegati, cioè quelli che hanno superato i limiti di età per partecipare al concorso o quelli che non hanno il titolo di studio richiesto.

Come si fa quindi, con simili risposte, a starsene tranquilli e a non nutrire alcuna preoccupazione per il futuro di questi impiegati?

Torno a ripetere che, quando il collega Gianquinto espose questo problema nella prima discussione di questo disegno di legge, non ero particolarmente favorevole alla proposta; quando però, ho approfondito l'argomento e mi sono accorto che veramente si sarebbe arrecato un grave danno al personale dell'Ente, non ho risparmiato nulla affinchè venisse modificato il testo.

Noi non possiamo abbandonare questo personale alla sua sorte!

Poco fa lei onorevole Presidente, esprimeva la sua preoccupazione che questo disegno di legge possa venire affossato, perchè la Camera non avrebbe il tempo di riesaminarlo; vorrei dirle allora che il tempo, volendo, ci sarebbe, ma anche se non ci fosse, non me ne preoccuperei molto, perchè il Parlamento italiano non finisce con questa legislatura. Nulla vieta che, nella prossima legislatura, si dia vita ad un disegno di legge più completo, che consenta di dare alla Biennale un regolamento fatto per gli uomini e non per il loro sacrificio.

Mi permetto di osservare al senatore Ferroni che il suo ordine del giorno può essere un espediente per superare questo difetto: ma solo un palliativo. Ella sa meglio di me che gli ordini del giorno sono come le buone intenzioni di cui è lastricato l'inferno.

Se vogliamo essere certi di conseguire l'obiettivo che ci prefiggiamo, non dobbiamo affidarci ad una legislazione futura, ma dobbiamo fissare per legge i diritti in nome dei quali ci battiamo.

Per questi motivi, tali e tante sono le mie apprensioni che, pur non avendo desiderio alcuno di contrariare il Governo, e pur volendo aderire alla proposta del nostro Presidente e del mio carissimo collega Ferroni, non posso che ribadire la mia posizione.

C A L E F F I . *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Onorevoli senatori, è mio dovere dare qualche breve ragguaglio sullo spinoso argomento in discussione.

La Commissione istruzione della Camera ha « espulso » — come è detto nei numerosi telegrammi inviati dal sindaco di Venezia — l'emendamento del Senato per le ragioni che ho già illustrato più volte in questa sede.

Innanzitutto devo ribadire che non si può ipotecare l'autonomia dell'ente proprio nel momento in cui si vota una legge che tale autonomia garantisce; infatti, per quanto riguarda il personale, ricordo che all'articolo 40 è prevista l'emanazione di un apposito regolamento: e che ad esso va demandata la disciplina della materia. Niente vieta

però che siano indicati ora, in un ordine del giorno, alcuni princìpi ai quali le norme sul personale dovranno attenersi.

In questo regolamento, infatti, potrà benissimo essere inserita una norma uguale a quella contenuta nell'articolo 34 del vecchio regolamento, che recita: « In via del tutto eccezionale e per comprovate esigenze di servizio potranno essere inquadrati in un grado superiore a quello in atto ricoperto gli impiegati ed i salariati che abbiano disimpegnato lodevolmente alle attribuzioni d'importanza analoga a quelle del nuovo grado per un periodo non inferiore a tre anni. Tale possibilità sussiste anche quando la promozione di grado comporti il passaggio di categoria ».

È chiaro che con una norma del genere il dubbio del relatore non avrebbe più alcuna ragione d'essere.

Circa i concorsi, preciso poi che essi riguardano soltanto tre cariche: il direttore amministrativo, i conservatori ed il capo dell'ufficio stampa. Gli interessati hanno tutti i titoli per affrontare il concorso, salvo uno: noi quindi, in pratica, verremmo ad affossare il provvedimento per una sola persona, e la sua fotografia si può chiaramente vedere nell'emendamento che è stato proposto.

Torno quindi a raccomandare alla Commissione di approvare il testo di quest'articolo come ci perviene dalla Camera, rimandando con tutta tranquillità al regolamento la tutela del personale di cui si preoccupa il relatore. Quanto alle tre persone cui ho accennato (delle quali potrei anche dire nome e cognome) non credo che si troveranno in imbarazzo, di fronte al concorso che — ripeto — riguarda solo loro, anche se qualche dubbio può esserci, per una di loro, riguardo ai titoli di studio richiesti.

È con amarezza, quindi, che devo ascoltate questa offensiva, accanita e di dubbio gusto, contro il relatore della Commissione della Camera dei deputati; egli ha detto esattamente ciò che dice ora il Governo, anche se questo dal resoconto può non apparire chiaro.

L'onorevole relatore della Camera ha detto esattamente (e così pensa anche il Governo) che non si può vincolare la nuova amministrazione a tenere determinati funzionari, visto che questo dovrà regolarsi secondo giustizia, tanto più che, come ho più volte ripetuto anche al senatore Scarpino, il personale, anche se non di ruolo, è tutelato dal diritto comune. Comunque, se su questa tutela si avessero dei dubbi e la si volesse rafforzare, possiamo suggerire con un ordine del giorno alla nuova amministrazione di introdurre nel nuovo regolamento una norma, a tutela piena anche dei tre funzionari di cui ho parlato.

Tra l'altro alla Camera il Presidente della Commissione competente aveva avvertito che su questo emendamento avrebbe dovuto chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio, visti gli oneri che indirettamente gravano sulla finanza statale in questa materia.

A questo punto è chiaro che non vi è più la possibilità di far approvare un eventuale vostro emendamento alla Camera; quindi chi insiste si assuma la responsabilità di affossare, per l'interesse di una sola persona (che poi si può salvare in altro modo), tutto il provvedimento

F E R R O N I . Questo disegno di legge è importante per tutto, anche per il personale dell'Ente Biennale di Venezia e quindi deve passare a tutti i costi. La responsabilità in questo momento è soltanto nostra e noi non possiamo stare a pensare a come stare a contendere sul modo in cui hanno votato i nostri colleghi della Camera, che hanno concluso ieri l'attività di questa legislatura.

Z E N T I . Ma non possiamo pensare che, con un ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione verrà vincolato a regolamentare tutta la materia in un certo modo.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho già ricordato che le norme di diritto comune tutelano anche questo personale.

Z E N T I . Questo è molto discutibile!

P R E S I D E N T E . Domando se si insiste nella presentazione degli emendamenti.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È da considerare anche la mia proposta di presentare un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma essa è subordinata al ritiro degli emendamenti.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Mi pare che lo stesso senatore Gianquinto, quando io ho proposto l'ordine del giorno, abbia dichiarato che lo avrebbe accettato.

G I A N Q U I N T O . Allora non si era parlato ancora però della modifica dell'articolo 29!

S C A R P I N O . Il Governo avrebbe dovuto far presente alla Camera che l'emendamento era stato approvato, dalla 6ª Commissione, all'unanimità.

B E L L I S A R I O . Il Sottosegretario ha fatto presente che si tratterebbe di una sola persona; il problema in questo caso assumerebbe un certo aspetto. Il relatore Limoni si preoccupa invece di tutti i dipendenti, che sarebbero mandati allo sbaraglio, e la cosa cambia dimensioni.

Si possono avere elementi di maggiore chiarezza? Non sono infatti a nostra disposizione tutti i documenti necessari per verificare l'una e l'altra tesi e, pertanto, non siamo in grado di esprimere un giudizio. In definitiva, non ho ancora ben compreso quali sono gli argomenti in base ai quali, non approvando quest'emendamento, andrebbero allo sbaraglio, come è stato detto, trenta persone.

Z E N T I . Questa gente non ha una normativa che tuteli il suo diritto alla conservazione del posto: in questo senso andrebbe allo sbaraglio.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sarà il regolamento a provvedere.

L I M O N I , *relatore.* Onorevole Presidente, prima di tutto devo precisare che io non ho inteso difendere i diritti di una sola persona perchè l'emendamento da me proposto al comma quarto dell'articolo 42 riguarda tutto il personale: si tratta di conservatori di archivio storico, di applicati di prima e seconda classe, di uscieri, eccetera; in tutto, trentadue persone. Mi sono preoccupato di tutto questo personale, mentre il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati al comma quarto dell'articolo 42 parla solo di quei tre posti e non dice nulla sull'altro personale, limitandosi a riferire che questi posti saranno messi a concorso. Sorge in noi la preoccupazione del rimanente personale o che abbia superato i limiti di età o che non abbia i titoli di studio che potranno essere richiesti dal regolamento.

Quindi, ripeto, il mio interessamento va a tutto il personale. Quanto poi, onorevole Sottosegretario, al rilievo che mi è stato mosso, a proposito delle parole del relatore dell'altro ramo del Parlamento, non posso accettarlo per il fatto che io ho formulato le mie apprensioni muovendo da quanto è detto in note chiare e inequivocabili nella motivazione con la quale alla Camera fu respinto l'emendamento presentato dall'onorevole Gagliardi.

Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto a chiedere la sostituzione dei due ultimi commi dell'articolo 42, ma chiedo che questi siano mantenuti perchè non vi possiamo rinunciare.

F E R R O N I . Questo vorrebbe dire che, se mai si volesse introdurre qualche altro nuovo funzionario, non si dovrebbe farlo, e si dovrebbe lasciare bloccata la situazione. Ma non è detto che la Biennale non abbia bisogno di altro personale.

L I M O N I , *relatore* Ma io domando: quale sarà la sorte di coloro che, già in servizio, non hanno i titoli richiesti dal

bando di concorso. È di cattivo gusto, forse, porre questo interrogativo?

C A L E F F I *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Siccome qui non c'è l'onorevole Dino Moro, relatore alla Camera dei deputati, le dirò anche che a Venezia sono stati diffusi dei volantini con una interpretazione capziosa di quanto egli ha detto. Ecco perchè ho subito detto che si tratta di una cosa di pessimo gusto.

L I M O N I , *relatore.* È forse cosa di cattivo gusto prendere un documento ufficiale del Parlamento e leggerlo dandogli un'interpretazione letterale?

F E R R O N I . Ma lei a quel documento ha dato un'interpretazione forzata, non letterale.

L I M O N I , *relatore.* Pur con dispiacere, sono costretto a mantenere l'emendamento all'articolo 42

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli dal primo al trentasettesimo, in cui la Camera non ha introdotto emendamenti:

Art. 1.

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente autonomo la Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere *e*) e *g*), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;

c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente, ed il Presidente della amministrazione provinciale di Venezia.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Sindaco di Venezia.

Il Presidente eletto dovrà assumere la residenza a Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Presidente dell'Ente;

b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;

c) il Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;

d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

f) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

i) un membro designato dall'ente Regione;

l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti in terne proposte:

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche.

Le designazioni del Sindaco per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *l*) devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;

b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;

c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i

suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente.

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza, nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni e riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia;

e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un Capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e per la discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 42.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza motivata dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare alla amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni

dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I quattro Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o attività professionale privata.

Art. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Propongono al Consiglio direttivo i nomi dei membri delle Commissioni dei rispettivi settori, di cui fanno parte di diritto, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente ed al Segretario generale sui compiti loro affidati.

Art. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 7 membri esperti nelle relative materie ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il Direttore del settore nella loro realizzazione.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Direttore.

La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno. I loro membri possono essere riconfermati.

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

La nomina viene effettuata, su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di

gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 24.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore e una fototeca, una cineteca e una discoteca diretta da altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Art. 25.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio e non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro, se non previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 27.

Gli avanzi di gestione al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 28.

La vigilanza nei confronti dell'Ente per il controllo sulla legittimità degli atti, nella osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo.

Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa se non in se-

guito ad apposita deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 30.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 33.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 34.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

Art. 35.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 36.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Art. 37.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'En-

te autonomo la Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Do lettura ora dell'articolo 38 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 38.

Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1968.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 39, 40 e 41, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale d'arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di anni 18.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Do lettura dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 42.

Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Direttore amministrativo, dei Conservatori e del Capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui al presente articolo

L I M O N I , *relatore*. Per le considerazioni già abbondantemente svolte, propongo che sia ripristinato, per i due ultimi commi, il testo già approvato dal Senato che è così formulato:

« Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967, viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al Regolamento stesso.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano i benefici previ-

sti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il quarto ed il quinto comma dell'articolo 42 nel testo già approvato dal Senato, secondo l'emendamento proposto dal senatore Limoni.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 43 e 44 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 10.

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante » (2870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci, Forlani, Delle Fave, Orlandi, Rinaldi, Tambroni, Tozzi Condivi, Baroni, D'Amato e Ripamonti: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Non vi è bisogno di ricordare chi sia Bramante; dirò solo che per la celebrazione saranno promossi convegni, studi, incontri e iniziative culturali.

Invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

P I O V A N O . Siamo molto perplessi sull'opportunità di varare alla fine di questa legislatura un provvedimento di cui non si ravvisa affatto l'urgenza. Ma soprattutto desta perplessità l'economia generale di questo disegno di legge, che si limita all'articolo 1 ad affermare che saranno costituiti dei comitati per le celebrazioni, senza però dire nè come nè su iniziativa di chi tali comitati devono essere costituiti· dopo di che si elargisce il contributo ai comitati stessi.

In una situazione normale, potremmo facilmente con un comma aggiuntivo sanare quest'anormalità, ma oggi questo non è materialmente possibile; ritengo quindi più opportuno rinviare di qualche mese il provvedimento (sul merito del quale per altro siamo d'accordo), in modo che il futuro legislatore possa renderlo più organico e preciso, colmando le lacune ora indicate.

Colgo l'occasione per esprimere il mio rammarico per la mancata assegnazione del

disegno di legge n. 2885, attinente all'insegnamento sperimentale dell'esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sul disegno di legge in discussione l'opposizione ha espresso forti perplessità.

La maggioranza vuole esprimere il proprio parere?

B E L L I S A R I O . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Z A C C A R I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

M O N E T I . Dichiaro, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che voteremo a favore del presente disegno di legge.

M O R A B I T O . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Debbo, comunque, esprimere anch'io il rammarico per la mancata discussione del disegno di legge n. 2885

R O M A N O . Dichiaro che voteremo contro l'articolo 1.

P I O V A N O . Chiedo, però, che dal verbale risulti che, mentre voteremo contro l'articolo 1, daremo il nostro voto favorevole agli altri articoli e al disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per celebrare il 525° anniversario della nascita di Donato Bramante è costituito un Comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969, a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal Presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal suddetto conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1970 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodottti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari